

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

Area di diritto comparato

**LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL TESTO
DELLE DECISIONI IN ALCUNE CORTI
COSTITUZIONALI E SUPREME**

a cura di P. Passaglia

con contributi di

E. Caterina

G. Delledonne

R. Felicetti

A. Giannaccari

C. Guerrero Picó

gennaio 2024

**LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL TESTO
DELLE DECISIONI IN ALCUNE CORTI
COSTITUZIONALI E SUPREME**

INDICE

<i>Presentazione</i>	7
----------------------------	---

FRANCIA

1. <i>Premessa</i>	9
2. <i>La redazione della decisione</i>	9
3. <i>La comunicazione interna del testo della decisione</i>	11
4. <i>La lettura della decisione</i>	11
5. <i>La firma della decisione</i>	13
6. <i>L'espressione di opinioni individuali</i>	13
7. <i>Appendice: testo delle norme rilevanti</i>	14

GERMANIA

1. <i>Premessa</i>	17
2. <i>La discussione in camera di consiglio e la redazione della decisione</i>	18
3. <i>La lettura della decisione</i>	20
4. <i>La firma della decisione</i>	22
5. <i>L'espressione di opinioni individuali</i>	23
6. <i>La stesura dei comunicati-stampa</i>	23

REGNO UNITO

1. <i>Premessa</i>	27
2. <i>La riunione preliminare e l'udienza</i>	28
3. <i>La riunione successiva e la redazione delle opinions</i>	28
4. <i>La lettura della decisione</i>	29
5. <i>La firma della decisione e le opinioni individuali</i>	29
6. <i>La comunicazione verso l'esterno della decisione</i>	30

SPAGNA

1. <i>Premessa</i>	31
2. <i>Il relatore della sentenza costituzionale</i>	32
3. <i>Dalla deliberazione alla firma</i>	33
4. <i>I votos particulares</i>	35
5. <i>La pubblicazione della sentenza</i>	36

STATI UNITI

<i>1. La redazione delle decisioni: le diverse tipologie.....</i>	<i>37</i>
<i>2. La comunicazione interna del testo della decisione.....</i>	<i>39</i>
<i>3. La firma della decisione e la divulgazione esterna.....</i>	<i>40</i>
<i>4. L'espressione di opinioni individuali.....</i>	<i>41</i>
<i>5. Appendice: testo delle norme rilevanti.....</i>	<i>41</i>

Presentazione

di Paolo Passaglia

I contributi che seguono presentano, in forma sintetica, una descrizione degli ultimi segmenti del procedimento decisorio di alcune corti costituzionali e supreme, focalizzandosi, in particolare, sulla fase della lettura dei testi provvisori destinati, tendenzialmente, a costituire – quanto meno – la base di lavoro su cui i collegi decidenti intervengono per addivenire alla versione definitiva di una pronuncia.

La tematica affrontata rende piuttosto complessa un'analisi che non sia ellittica e/o puramente evocativa. Se è vero, infatti, che si rintracciano talune norme, principalmente elaborate in seno alle corti stesse, è anche vero che, in larga misura, i modelli di comportamento seguiti sono il frutto di prassi andate consolidandosi nel corso del tempo, prassi che, d'altro canto, non sono immuni da eccezioni. Strettamente connessa all'informalità che si è appena suggerita è anche la difficoltà a conoscere le reali dinamiche che si instaurano, sulle quali possono filtrare all'esterno alcuni elementi, senza che ciò possa, tuttavia, smentire il fatto che molto altro sia destinato a restare assorbito nella categoria degli *interna corporis*.

Nel predisporre i contributi seguenti, si è quindi ritenuto opportuno sottolineare fin dove la conoscenza *ab externo* possa arrivare, cercando comunque di rendere il quadro più chiaro e compiuto possibile.

FRANCIA

di Giacomo Delledonne

1. Premessa

Per comprendere il metodo di lavoro del *Conseil constitutionnel* francese nella sequenza che porta alla lettura, alla firma e alla pubblicazione delle sue decisioni, è necessario tenere conto di quattro dati fondamentali:

- il ruolo centrale del relatore, assistito dal segretario generale e dal servizio giuridico del *Conseil*;
- la presenza di diverse procedure, fra cui spiccano, se ci si limita a considerare il controllo di costituzionalità delle leggi, lo scrutinio preventivo e le *questions prioritaires de constitutionnalité*;
- l'*imprinting* derivante dallo scrutinio preventivo di costituzionalità, praticato dal *Conseil* fin dal 1959 e caratterizzato da una scansione temporale molto serrata;
- il rilievo attribuito alla collegialità, principio-guida dell'attività del *Conseil*¹.

2. La redazione della decisione

L'art. 19 dell'*ordonnance* n. 58-1067 del 7 novembre 1958, recante legge organica sul *Conseil constitutionnel*, assegna un ruolo-chiave al relatore, che è sempre un membro del *Conseil* stesso. L'individuazione del relatore spetta al Presidente del *Conseil*. Secondo la testimonianza di Olivier Schrameck, segretario generale del *Conseil* dal 1993 al 1997, nell'ambito del sindacato preventivo – in cui spesso si può prevedere in anticipo che una legge votata dai due rami del Parlamento sarà tacciata d'incostituzionalità – molte volte il relatore viene individuato qualche tempo prima della probabile presentazione dei ricorsi. Il nome del relatore rimane segreto, in modo da consentirgli di svolgere il lavoro istruttorio in piena serenità, senza ricevere pressioni o sollecitazioni improprie. Di norma, il Presidente non designa mai sé stesso come relatore. Inoltre, non svolgono mai le funzioni di relatore gli ex Presidenti della Repubblica, che siedono nel *Conseil constitutionnel* come membri di diritto: si tratta di una regola formalizzata per il contenzioso relativo all'elezione dei deputati e dei senatori (art.

¹ Per un primo inquadramento, in cui la ricostruzione del dato normativo si accompagna alla presentazione sistematica delle prassi, v. G. DRAGO, *Contentieux constitutionnel français*, V edizione, Paris, Presses universitaires de France, 2020.

36 dell'*ordonnance* n. 58-1067), mentre ha carattere consuetudinario per gli altri giudizi.

Non appena il ricorso viene depositato, entro 48 ore il segretario generale², coadiuvato dal servizio giuridico³, prepara una prima nota di analisi, destinata al collegio. Su quella nota si svolge un primo dibattito interno. Se i contenuti della nota vengono approvati dal relatore e vedono formarsi un consenso fra i membri del *Conseil constitutionnel*, il progetto di decisione si baserà in buona parte su di essa.

Nel frattempo, il relatore conduce l'istruttoria ed elabora un progetto di decisione, accompagnato da una relazione. Il modo in cui il relatore interpreta il suo ruolo si caratterizza per una certa flessibilità; il dato immancabile è il supporto che gli viene offerto dalla Segreteria generale e dal servizio giuridico del *Conseil*. L'altro vincolo è il termine di un mese per la decisione del *Conseil*, che può essere portato a otto giorni su richiesta del Governo (art. 61, terzo comma, della Costituzione)⁴. Nel caso delle *questions prioritaires de constitutionnalité*, il termine per decidere è invece di tre mesi (art. 23-10 dell'*ordonnance* n. 58-1067).

Nel controllo preventivo di costituzionalità l'istruttoria prende l'avvio dalla predisposizione di un questionario rivolto al Governo – organo costituzionale incaricato di difendere la costituzionalità delle leggi – che il relatore redige con l'aiuto del segretario generale del *Conseil*. Il questionario passa in rassegna le questioni di diritto e di fatto che emergono dai ricorsi.

Prima della camera di consiglio (*séance de jugement*), il relatore – aiutato, se lo ritiene opportuno, dal segretario generale del *Conseil* – redige un progetto di decisione, accompagnato da una relazione illustrativa. Di volta in volta, il ruolo di ciascuna di queste figure può essere più o meno significativo; ciò dipende, in

² Stando all'art. 1 del *décret* n. 59-1293 del 13 novembre 1959, relativo all'organizzazione della segreteria generale del *Conseil constitutionnel*, il segretario generale è nominato con *décret* del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del *Conseil constitutionnel*.

³ Oggi, stando al sito istituzionale del *Conseil constitutionnel*, fanno parte del servizio giuridico un magistrato ordinario, un magistrato amministrativo, un funzionario dell'Assemblea nazionale e un funzionario del Senato, assistiti da *maîtres de conférences* provenienti dalle università (v. inoltre A.-L. CASSARD-VALEMOIS, *Conseil constitutionnel français*, in F. MALHIÈRE [a cura di], *L'élaboration des décisions des cours constitutionnelles et européennes*, Paris, Mission de recherche Droit et Justice, maggio 2017, p. 157).

⁴ In genere, il Governo chiede al *Conseil constitutionnel* di pronunciarsi entro otto giorni a proposito delle leggi finanziarie e delle leggi di finanziamento della sicurezza sociale, che vengono approvate nelle ultime settimane dell'anno solare e che devono entrare in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo (v. A.-L. CASSARD-VALEMOIS, *Conseil constitutionnel français*, cit., 166 s.).

buona parte, dalla personalità del relatore e dal suo percorso professionale anteriore alla nomina come membro del *Conseil*⁵.

3. La comunicazione interna del testo della decisione

Secondo la testimonianza di Olivier Dutheillet de Lamothe, membro del *Conseil constitutionnel* dal 2001 al 2010, 48 ore prima della *séance de jugement* tutti i membri del *Conseil* ricevono dalla segreteria generale il progetto di decisione e un *dossier* documentario contenente i testi normativi applicabili, i precedenti giurisprudenziali rilevanti e, talvolta, riferimenti di diritto comparato⁶. Nelle 24 ore che precedono la camera di consiglio si svolgono incontri bilaterali fra il relatore e tutti gli altri membri del *Conseil*, il cui fine è raccogliere le loro impressioni sulla legge sottoposta al vaglio del *Conseil* e, eventualmente, proposte di modifica del progetto di decisione.

In talune occasioni il relatore, allo scopo di facilitare la formazione del più ampio consenso possibile, predispone varianti o anche progetti di decisione alternativi⁷.

In anni più recenti questa scansione temporale è stata oggetto di critiche: sebbene la collegialità sia generalmente riconosciuta come un tratto distintivo del lavoro del *Conseil constitutionnel*, gli altri membri del *Conseil constitutionnel* dispongono di poco tempo per esaminare le proposte del relatore e per tentare di modificarle. D'altra parte, i termini previsti nella Costituzione e nella legislazione organica rendono difficile ipotizzare una profonda revisione di questa prassi⁸.

4. La lettura della decisione

La lettura delle decisioni avviene collegialmente. A quanto consta dai manuali di giustizia costituzionale e dalle testimonianze di ex membri ed ex funzionari del

⁵ Cfr. A.-L. CASSARD-VALEMOIS, *Conseil constitutionnel français*, cit., p. 158. Testimonianze come quella di Jean-Éric Schoettl, segretario generale del *Conseil* dal 1997 al 2007, enfatizzano il ruolo dell'amministrazione, che predispone un *avant-projet* di decisione sulla base delle direttive ricevute dal relatore (v. J.-É. SCHOETTL, *Ma cinquantaine rue de Montpensier*, in *Cahiers du Conseil constitutionnel*, n. 25, 2008).

⁶ O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, *Les méthodes de travail du Conseil constitutionnel*, su www.conseil-constitutionnel.fr, 16 luglio 2007, p. 7.

⁷ V. P. GIRO, *Les méthodes de travail des juridictions constitutionnelles: France*, in *Annuaire international de justice constitutionnelle*, n. 8, 1992, p. 263.

⁸ Cfr. A.-L. CASSARD-VALEMOIS, *Conseil constitutionnel français*, cit., p. 159.

Conseil constitutionnel, si tratta di una fase indefettibile. Essa presenta, però, alcune particolarità che meritano di essere segnalate all'interno di un'analisi comparatistica.

Il fatto che in sede di controllo preventivo il *Conseil* debba pronunciarsi entro un mese dal deposito del ricorso è all'origine, secondo la testimonianza del già citato Dutheillet de Lamothe, di una regola informale: «Quando entrano nella sala delle udienze per esaminare un caso, i membri del *Conseil* sanno che non potranno uscirne senza che sia stata adottata una decisione redatta in forma esaustiva, che sarà pubblicata quel giorno stesso. È accaduto, in ipotesi eccezionali, che la deliberazione si protraesse su due giorni consecutivi»⁹. Dutheillet de Lamothe notava inoltre che questa pratica, in cui non c'è soluzione di continuità fra decisione sul dispositivo e redazione della sentenza, differenzia il *Conseil* sia dagli altri organi giurisdizionali francesi, sia dagli altri organi di giustizia costituzionale.

In camera di consiglio il relatore legge la sua relazione, dopodiché si svolge una discussione generale. Successivamente, il relatore legge il suo progetto di decisione, paragrafo per paragrafo. In caso di disaccordo su una specifica questione di diritto, si svolge un voto. La deliberazione si chiude con un voto sul progetto di decisione nel suo complesso. Normalmente, ci si aspetta che il voto finale dia luogo a un'approvazione all'unanimità o a larga maggioranza; così, la decisione si presenta come il frutto del lavoro del collegio, e non di un suo membro in particolare¹⁰. Il voto avviene per alzata di mano e in maniera simultanea. In caso di parità, risulta decisivo il voto del Presidente del *Conseil constitutionnel*. I nomi dei membri che hanno partecipato alla deliberazione sono pubblicati in calce alla decisione. Durante la deliberazione, il segretario generale e il servizio giuridico redigono il resoconto della seduta e in genere si astengono dall'intervenire, salvo che il Presidente ponga loro domande.

Lo svolgimento delle deliberazioni è coperto dal segreto, ma gli archivi del *Conseil constitutionnel* vengono resi pubblici una volta trascorsi 25 anni (art. 58 dell'*ordonnance* n. 58-1067). A distanza di un quarto di secolo, i resoconti delle deliberazioni permettono di individuare per ciascuna decisione il nome del relatore, al quale è altrimenti impossibile risalire.

Ciò che si è detto finora vale sia per il sindacato di costituzionalità in via preventiva, sia per le *questions prioritaires de constitutionnalité*; la prassi,

⁹ O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, *Les méthodes de travail du Conseil constitutionnel*, cit.

¹⁰ Cfr. A.-L. CASSARD-VALEMBOIS, *Conseil constitutionnel français*, cit., p. 162.

tuttavia, sembra indicare che su queste ultime la discussione sia generalmente meno partecipata a causa del maggiore tecnicismo del contenzioso¹¹.

5. La firma della decisione

Stando all'art. 16 del regolamento interno sulla procedura seguita dinanzi al *Conseil constitutionnel* per le dichiarazioni di conformità alla Costituzione, le decisioni del *Conseil* sono firmate dal Presidente, dal relatore e dal segretario generale e vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (*Journal officiel de la République française*). Una previsione analoga si trova all'art. 12, comma 2, del regolamento interno sulla procedura seguita dinanzi al *Conseil constitutionnel* per le *questions prioritaires de constitutionnalité*.

Le decisioni vengono immediatamente pubblicate sul sito del *Conseil constitutionnel*, assieme, eventualmente, a un comunicato stampa. I comunicati stampa sono redatti, non da un esperto di comunicazione, bensì dal segretario generale o dal servizio giuridico, «il che talvolta può spiegare la non comprensione delle decisioni da parte della stampa generalista»¹².

La conferenza stampa che può seguire la pubblicazione di determinate decisioni è condotta dal segretario generale del *Conseil constitutionnel*. Si ritiene che questa prassi sia dotata di un fondamento normativo: per tutta la durata del loro mandato i membri del *Conseil* devono astenersi dal prendere posizione in pubblico e dal consultarsi su questioni che sono state o possono essere oggetto di decisioni del *Conseil* stesso (art. 3 dell'*ordonnance* n. 58-1067 e art. 2 del *décret* n. 59-1292 del 13 novembre 1959)¹³.

6. L'espressione di opinioni individuali

Nell'ordinamento francese non è prevista la possibilità di opinioni individuali.

¹¹ Cfr. ancora A.-L. CASSARD-VALEMBOIS, *Conseil constitutionnel français*, cit., p. 161.

¹² Così A.-L. CASSARD-VALEMBOIS, *Conseil constitutionnel français*, cit., p. 164.

¹³ Cfr. J.-É. SCHOETTL, *Ma cinquantaine rue de Montpensier*, cit.; G. LÜBBE-WOLFF, *Beratungskulturen. Wie Verfassungsgerichte arbeiten, und wovon es abhängt, ob sie integrieren oder polarisieren*, Berlin, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2023, p. 325 e nt. 403.

7. Appendice: testo delle norme rilevanti

– Costituzione del 4 ottobre 1958

Art. 56 – [...]

Il presidente [del *Conseil constitutionnel*] è nominato dal Presidente della Repubblica. Il suo voto è decisivo in caso di parità.

Art. 61 – Le leggi organiche prima della loro promulgazione, le proposte di legge di cui all'art. 11 prima di essere sottoposte a referendum e i regolamenti delle assemblee parlamentari prima della loro applicazione devono essere sottoposti al *Conseil constitutionnel*, che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione.

Per gli stessi fini, le leggi possono essere deferite al *Conseil constitutionnel*, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal presidente dell'Assemblea nazionale, dal presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori.

Nei casi previsti ai due commi precedenti, il *Conseil constitutionnel* deve pronunciarsi entro il termine di un mese. Tuttavia, su richiesta del Governo, in caso di urgenza questo termine è ridotto a otto giorni.

[...]

– *Ordonnance* n. 58-1067 del 7 novembre 1958, recante legge organica sul *Conseil constitutionnel*

Art. 13 – Il *Conseil constitutionnel* si riunisce su convocazione del suo presidente oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, su convocazione del più anziano dei suoi membri.

Art. 14 – Le decisioni e i pareri del *Conseil constitutionnel* sono resi da almeno sette consiglieri, salvo in caso di forza maggiore, debitamente accertato nel resoconto.

Art. 19 – La valutazione della conformità alla Costituzione è svolta a partire dalla relazione di un membro del *Conseil*, nei termini fissati al terzo comma dell'art. 61 della Costituzione.

Art. 20 – La declaratoria del *Conseil constitutionnel* è motivata. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Art. 23-10 – Il *Conseil constitutionnel* si pronuncia [sulle *questions prioritaires de constitutionnalité*] entro il termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito. [...]

Art. 23-11 – La decisione del *Conseil constitutionnel* [su una *question prioritaire de constitutionnalité*] è motivata. [...]

La decisione del *Conseil constitutionnel* è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e, all'occorrenza, nella Gazzetta ufficiale della Nuova Caledonia.

– Regolamento interno sulla procedura seguita dinanzi al *Conseil constitutionnel* per le declaratorie di conformità alla Costituzione (adottato con decisione n. 2022-152 ORGA dell'11 marzo 2022)

Art. 4 – Il presidente designa un relatore fra i membri del *Conseil constitutionnel*.

Art. 16 – Le decisioni del *Conseil constitutionnel* [...] menzionano i nomi dei membri che hanno partecipato alla seduta nel corso della quale sono state adottate.

Sono firmate dal presidente, dal relatore e dal segretario generale e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

[...]

– Regolamento interno sulla procedura seguita dinanzi al *Conseil constitutionnel* per le *questions prioritaires de constitutionnalité* (modificato, da ultimo, con la decisione n. 2013-128 ORGA del 22 novembre 2013)

Art. 5 – Il presidente [...] designa un relatore fra i membri del *Conseil constitutionnel*.

Art. 11 – Soltanto i membri del *Conseil constitutionnel* che hanno assistito all'udienza possono partecipare alla deliberazione

[...]

Art. 12 – Le decisioni del *Conseil constitutionnel* [...] menzionano i nomi dei membri che hanno partecipato alla seduta nel corso della quale sono state adottate.

Sono firmate dal presidente, dal segretario generale e dal relatore e sono comunicate, notificate e pubblicate conformemente all'articolo 23-11 della succitata *ordonnance* del 7 novembre 1958.

GERMANIA

di Edoardo Caterina

1. Premessa

Il Tribunale costituzionale federale è organizzato e lavora sulla base delle disposizioni della Legge fondamentale, della legge sul Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz* – BVerfGG) e del proprio regolamento interno (*Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts* – BVerfGGO)¹. In nessuna di queste fonti è disciplinata espressamente la lettura delle decisioni, mentre sono presenti disposizioni sulla discussione in camera di consiglio e sulla redazione delle pronunce (cfr. *infra*). Assume quindi una valenza fondamentale la prassi seguita da ciascuno dei due Senati (come si vedrà in alcuni aspetti la prassi differisce tra i due collegi). Non mancano contributi, scritti da ex giudici costituzionali o da assistenti di studio, che illustrano tale prassi². Di seguito si utilizzeranno, ai fini di una ricognizione, le preziose informazioni contenute nello studio monografico dell'ex giudice costituzionale Gertrude Lübke-Wolff, pubblicato nel 2023 con il titolo “*Beratungskulturen*” (“culture della deliberazione”)³, sia perché si tratta di un’opera particolarmente ricca e documentata (non solo con riferimento all’ordinamento tedesco), sia perché la recente pubblicazione consente di attingere a dati particolarmente aggiornati.

¹ Il BVerfGG e il BVerfGGO possono essere consultati, anche nella traduzione in lingua inglese e francese, sul sito del Tribunale costituzionale: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Rechtsquellen/rechtsquellen_node.html

² Si vedano: J. MASING, *Entscheidung in unterschiedlichen Spruchkörpern. Einblicke in die innere Verfassung des Bundesverfassungsgerichts*, in: M. Jestaedt, H. Suzuki, (a cura di), *Verfassungsentwicklung II. Verfassungsentwicklung durch Verfassungsgerichte*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, 177 ss.; D. GRIMM, »Ich bin ein Freund der Verfassung«, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017, 220 s.; L.M. BLEILER, § 30 BVerfGG, in T. Barczak (a cura di), *Mitarbeiterkommentar zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz*, De Gruyter, Berlin, 2017, 462 (Rn. 7); V. HELLMANN, § 90 BVerfGG, in *ivi*, 1100 (Rn. 38); G. LÜBBE-WOLFF, *Wie funktioniert das Bundesverfassungsgericht?*, V&R unipress, Göttingen, 2015. Per uno studio, non meno interessante, di taglio politologico: U. KRANENPOHL, *Hinter dem Schleier des Beratungsgeheimnisses. Der Willensbildungs- und Entscheidungsprozess des Bundesverfassungsgerichts*, VS Verlag, Wiesbaden, 2010.

³ G. LÜBBE-WOLFF, *Beratungskulturen. Wie Verfassungsgerichte arbeiten, und wovon es abhängt, ob sie integrieren oder polarisieren*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin, 2023, consultabile online: <https://www.kas.de/it/einzeltitel/-/content/beratungskulturen>. Il libro è stato recensito entusiasticamente da C. MÖLLERS, *Das Gericht verständigt sich*, in FAZ, 27.01.2023.

2. La discussione in camera di consiglio e la redazione della decisione

Nel Tribunale costituzionale federale la redazione della decisione avviene da parte del giudice relatore (*Berichterstatter*). La figura del giudice relatore è contemplata da numerose disposizioni della legge sul Tribunale costituzionale.

Il relatore è individuato per materia secondo il riparto che viene effettuato ogni anno all'interno di ciascun Senato (viene approvata una tabella in cui si assegna a ogni giudice la competenza su determinate materie)⁴, ai sensi del § 15a BVerfGG. La separazione tra relatore e redattore, in teoria possibile, è nella prassi rarissima e non è comunque verificabile dalla lettura della pronuncia. L'ex giudice costituzionale Gertrude Lübbe-Wolff ha a tal proposito testimoniato di avere assistito a una rinuncia del relatore a redigere la bozza di pronuncia soltanto in un'occasione nel corso di 12 anni⁵.

Il processo di redazione di una pronuncia varia sensibilmente a seconda che si tratti di una decisione dell'intero Senato (otto giudici), o di una sola Camera (tre giudici). Le decisioni camerale sono sempre prese all'unanimità (§ 93d, comma 2, BVerfGG) e seguono un procedimento assai più snello⁶: il relatore scrive direttamente una bozza di decisione che viene fatta circolare tra gli altri due giudici unitamente al fascicolo e alla sua opinione (*Votum*). Solo ove uno degli altri giudici ritenga di non poter sottoscrivere la bozza di decisione si avrà una vera e propria discussione in camera di consiglio (*Beratung*) o, su richiesta di tre giudici, la rimessione al Senato (cfr. § 93d, comma 2, BVerfGG e § 40, comma 2, BVerfGG).

Le decisioni del Senato (*Senatsentscheidungen*) seguono invece un procedimento deliberativo assai più complesso, articolato principalmente in due fasi.

La prima fase è quella della decisione collegiale, la c.d. *Sachberatung* ("discussione dell'affare"). Essa è in parte disciplinata dallo stesso BVerfGG che al § 23 dispone: "(1) Per ogni caso che deve essere deciso dal Senato, il relatore designato all'interno del Senato presenta un'opinione (*Votum*) scritta. Al

⁴ Si veda, a titolo di esempio, la tabella allegata alla delibera sul riparto degli affari per l'anno 2024 approvata dal secondo Senato il 21 dicembre 2023: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/GV_2024/GV_2024_S2_II_Anlage_Geschaeftsverteilung.html

⁵ Cfr. G. LÜBBE-WOLFF, *Beratungskulturen*, cit., 37.

⁶ Per ulteriori riferimenti: J. MASING, *Entscheidung in unterschiedlichen Spruchkörpern*, cit., 188 ss.

medesimo tempo i componenti del Senato ricevono gli atti del processo, comprensivi di tutti gli scritti rilevanti per la decisione sia nel merito che in rito. Nei casi più semplici può essere presentata, invece che un'opinione, una bozza di decisione motivata.

“(2) Tra la comunicazione dell'opinione e la camera di consiglio ovvero l'udienza pubblica devono intercorrere almeno dieci giorni”.

Compito del relatore è quindi quello di predisporre un proprio parere scritto, il *Votum*, che non è una bozza della pronuncia, e che viene fatto circolare tra i giudici almeno dieci giorni prima che si tenga la camera di consiglio o l'udienza pubblica. Il *Votum* espone i fatti del caso, compresa la storia processuale, le osservazioni fatte nel procedimento dalle parti e da terzi autorizzati a intervenire, nonché gli eventuali pareri richiesti a terzi esperti; esamina la giurisprudenza pertinente, sia nazionale che internazionale e sovranazionale (i riferimenti di diritto comparato sono ormai sempre presenti nella prassi più recente), illustra le varie questioni di diritto poste dal caso proponendo possibili soluzioni (anche alternative). Il *Votum* conta di solito tra le 150 e le 300 pagine (ma vi sono stati casi, ricordati sempre da Lübke-Wolff, di opinioni di 700 o addirittura 1000 pagine, come nel caso della sentenza del 2019 sul suicidio assistito⁷). Oltre al *Votum* vengono trasmessi anche tutti gli atti del processo rilevanti (come previsto dal § 23 BVerfG) e i contributi dottrinali pertinenti (in via di prassi).

La discussione in camera di consiglio verte sul *Votum* del relatore. Il relatore prende la parola per primo e sintetizza le sue posizioni, evidenziando i punti su cui a suo avviso occorre discutere. Il relatore, se non lo ha già fatto nel *Votum*, si esprime anche circa la necessità di un'udienza pubblica (*mündliche Verhandlung*, “dibattimento orale”), che ha luogo soltanto per una piccola parte dei casi discussi dal Senato.

Nel secondo Senato prendono di seguito la parola tutti gli altri giudici in ordine decrescente di anzianità di servizio, e il presidente per ultimo (si tratta di una consuetudine piuttosto recente, sorta sotto la presidenza di Jutta Limbach, negli anni Novanta⁸). In questo primo giro (c.d. *Seriatim-Runde*), i giudici chiariscono di solito se aderiscono o meno al *Votum* del relatore, o comunque esprimono una prima opinione di massima, aperta alla successiva discussione. Segue poi un nuovo intervento del relatore per commenti e repliche e quindi si apre una discussione libera sui vari punti da affrontare. Qui il presidente gestisce

⁷ Cfr. G. LÜBBE-WOLFF, *Beratungskulturen*, cit., 33 s.

⁸ *Ivi*, 561.

l'andamento della discussione, ma non ha il potere di imporre punti o dichiarare esaurita una discussione se non vi è il consenso di tutto il collegio. Difatti il § 27 BVerfGGO chiarisce espressamente che è il Senato collegialmente (e non il presidente) a decidere sullo svolgimento della discussione. Nel primo Senato non si ha il primo giro “*seriatim*”, ma si passa direttamente alla discussione libera dopo l'esposizione del relatore. Se durante la discussione sorge l'esigenza di approfondire un'ulteriore questione non affrontata nel *Votum*, il Senato può chiedere allo stesso relatore o a un altro giudice una “opinione complementare” (*Ergänzungsvotum*) e rinviare la discussione sul punto.

Esaurita la discussione e tenutasi l'eventuale udienza pubblica, il relatore assume il compito di redigere una bozza di decisione sulla base delle posizioni (maggioritarie) emerse in camera di consiglio. Come già detto, è rarissimo il caso in cui il relatore rinunci a redigere la bozza; quasi sempre il relatore coincide con il redattore, anche se è stato messo in minoranza dal collegio. Può avvenire, ma si tratta di casi eccezionali, che la stesura di alcune parti della pronuncia sia affidata ad altri giudici diversi dal relatore; ciò si verifica, sempre che il relatore sia d'accordo, o quando vi sia una particolare urgenza e occorra abbreviare i tempi della pubblicazione, o quando vi siano state “opinioni complementari” e gli estensori di tali opinioni appaiano maggiormente indicati per la stesura di un particolare passaggio (già oggetto della loro opinione).

Di solito la camera di consiglio dura una mezza giornata (tre ore nella mattina o nel pomeriggio), ma non sono infrequenti camere di consiglio di una giornata intera; piuttosto rare, invece, sono quelle che si prolungano per più di una giornata.

3. La lettura della decisione

La seconda fase è quella della lettura della pronuncia (c.d. *Leseberatung*, “discussione della lettura”). La bozza predisposta dal relatore viene trasmessa telematicamente a tutti gli altri giudici. Questi la leggono e la rimandano al relatore con i loro eventuali suggerimenti di modifica (ciò avviene usando la modalità “revisioni” nel programma di videoscrittura). Sulla base di queste “proposte emendative”, il relatore provvede a redigere una “versione consolidata” della bozza (segnalando nel testo, sempre in modalità “revisioni”, gli emendamenti accolti e quelli respinti)⁹. Se su un medesimo passaggio vengono

⁹ Nel secondo Senato è invalso anche l'uso che il relatore nella bozza “consolidata” segnali, in note a piè di pagina, eventuali proposte di varianti/modifiche non accolte (mentre nel primo Senato sta al singolo relatore decidere se riportarle o meno). Cfr. *Ivi*, 39.

suggerite diverse modifiche da diversi giudici, il relatore di solito provvede a formulare il testo in modo da tenere conto, per quanto possibile, delle varie proposte emendative. Talora vengono proposte anche vere e proprie varianti per passaggi estesi della pronuncia; in tal caso, se il relatore non le accetta, vengono stralciate e messe a disposizione dell'intero collegio. Dopo questa fase preparatoria si avrà la *Leseberatung* vera e propria, e cioè la camera di consiglio in cui la “bozza consolidata” viene letta e discussa pagina per pagina. Al secondo Senato la discussione si apre con una *Seriatim-Runde* solo se la bozza di decisione presenta aspetti particolarmente controversi¹⁰. Gli emendamenti già accolti dal relatore non sono più discussi, salvo che non ne venga fatta richiesta espressa. Se vi sono proposte alternative per passaggi estesi, è il Senato a decidere quale sia il “testo base” da cui la discussione debba partire, se quello del relatore o quello concorrente. Le modifiche non accolte dal relatore (e riportate nel testo “consolidato” in nota o tra parentesi) sono invece discusse una ad una, attività che assorbe gran parte della discussione in camera di consiglio. Le decisioni avvengono di solito per *consensus*, e si procede alla votazione solo ove non sia possibile raggiungere un compromesso soddisfacente per tutti o non sia ravvisabile con chiarezza quale sia la maggioranza su di una determinata questione. Alla discussione e alle votazioni prendono parte sempre tutti i giudici del collegio, indipendentemente dal fatto che aderiscano o meno alla decisione o al tenore del singolo passaggio. Ove non si trovi l'accordo su di un (breve) passaggio particolarmente delicato può essere formato un comitato di due o tre giudici che, riuniti durante una pausa della camera di consiglio, concordino una formulazione condivisa¹¹. Se invece – evenienza assai meno frequente – sorgono difficoltà su di una parte più consistente del testo ed è necessaria una sua nuova stesura in tempi brevi, possono essere affiancati al relatore, ove questi acconsenta, altri giudici che lo coadiuvano (solitamente scelti tra coloro che siano stati più “attivi” nel formulare rilievi o proporre versioni alternative).

La lettura della pronuncia richiede non meno tempo della stessa discussione del caso avvenuta in precedenza, e dura almeno una mezza giornata di camera di consiglio, ma più spesso occupa una giornata intera (mattina e pomeriggio), né è così raro che si prolunghi anche oltre. Si tratta quindi di una fase decisiva nella quale il testo originario della bozza predisposta dal relatore subisce quasi sempre revisioni profonde. A tal proposito è piuttosto significativo quanto scritto da Lübke-Wolff: “ogni componente del Senato (...) deve rassegnarsi al fatto che

¹⁰ *Ivi*, 561.

¹¹ *Ivi*, 554.

sulla propria bozza di decisione ci metteranno mano prima ogni collega in via di proposta emendativa, e poi il collegio in via definitiva, e che le modifiche apportate saranno in molti casi assai consistenti. Non è sempre facile accettare questo fatto, ma aiutano ad affrontarlo in modo professionale il timore di perdere di reputazione e di influenza, lo sforzo condiviso di obiettività e la convinzione comune che, per quanto il relatore possa essere insoddisfatto dei singoli emendamenti imposti alla propria bozza, il lavoro collettivo sul testo in genere migliora notevolmente la qualità delle decisioni della Corte¹². La stessa A. esalta anche l'importanza della lettura, o meglio della formazione in due fasi del testo della pronuncia, ai fini della collegialità della decisione: in sede di lettura è possibile più facilmente trovare convergenze su punti che erano rimasti controversi nella discussione precedente, dal momento che il tempo che intercorre tra le due fasi consente una maggiore ponderazione e un "raffreddamento" delle questioni che più avevano scaldato gli animi dei giudici¹³. Interessante è anche la testimonianza di Dieter Grimm¹⁴: "la lettura delle sentenze mi ha messo a dura prova quando ero relatore, poiché ogni membro del Senato poteva proporre aggiunte, revisioni stilistiche e contenutistiche. Quando le cose si facevano complicate, mi ero abituato a rinunciare al pranzo e a usare la pausa di mezzogiorno per elaborare nuove proposte di riformulazione, in modo da mantenere una sovranità linguistica sul mio testo. Di tanto in tanto veniva espresso il desiderio che si rinunciasse alla lettura, che si rimettesse il caso al presidente e al relatore, come è costume in alcune corti supreme federali. Io mi sono sempre opposto. Non di rado con la lettura si portavano alla luce salti logici, lacune, affermazioni frettolose o ridondanti. Poteva avvenire che una discussione in sede di lettura si trasformasse in una discussione sul merito e che durasse di più della camera di consiglio con cui la causa era stata decisa. Quando sorgeva una contrapposizione su singole frasi o passaggi, il presidente Herzog aveva sempre pronta la domanda: 'ma è proprio necessario mantenerla?'; e se non funzionava era Seidl il maestro della riformulazione consensuale".

4. La firma della decisione

Ai sensi del § 30, comma 1, secondo periodo, BVerfGG la "decisione deve essere redatta per iscritto, motivata e sottoscritta dai giudici che vi hanno

¹² *Ivi*, 41.

¹³ Cfr. *ivi*, 555 e 583 s.

¹⁴ D. GRIMM, »*Ich bin ein Freund der Verfassung*«, cit., 220.

partecipato”. Le pronunce sono quindi firmate da tutti i giudici del collegio, e non è indicato quale sia il giudice relatore/redattore.

5. L’espressione di opinioni individuali

Ai sensi del § 30, comma 2, BVerfGG, “un giudice può esprimere in un parere separato [*Sondervotum*] la propria opinione divergente [*abweichende Meinung*], che abbia già sostenuto in camera di consiglio, circa la decisione o le motivazioni; il parere separato va accluso in calce alla decisione. I Senati possono comunicare nelle proprie decisioni il numero dei voti favorevoli e contrari. La disciplina di dettaglio è contenuta nel regolamento”.

Gli aspetti procedurali relativi all’espressione dell’opinione dissenziente si trovano disciplinati nel § 55 BVerfGG; qui si prevede ad es. che il giudice dissenziente abbia di regola tre settimane di tempo (a decorrere dalla stesura finale della decisione) per presentare al presidente il proprio *Sondervotum*; che il giudice dissenziente deve informare al più presto il collegio della propria intenzione di redigere un *Sondervotum*; che il *Sondervotum* viene depositato insieme con la decisione e pubblicato insieme con essa nella raccolta ufficiale.

La possibilità di esprimere un *Sondervotum* è stata introdotta in Germania con la modifica del BVerfGG del 1970, e il primo *Sondervotum* pubblicato è stato quello accluso all’ *Abhörurteil* del 1971 (BVerfGE 30, 1)¹⁵.

6. La stesura dei comunicati-stampa

Ai sensi del § 32, comma 1, BVerfGG, “le informazioni ufficiali sulle decisioni pronunciate richiedono l’approvazione del giudice relatore e del presidente del Senato e possono essere pubblicate solo quando si può presumere che la decisione sia stata ricevuta dalle parti del procedimento”. I comunicati-stampa sono quindi diffusi *online* congiuntamente alle decisioni non appena

¹⁵ Sulle opinioni dissenzienti del Tribunale costituzionale tedesco si veda per tutti in lingua italiana: A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, Jovene, Napoli, 2016, 226 ss.; sulla prassi del *Bundesverfassungsgericht* negli anni 1971-2009: J. LUTHER, *L’esperienza del voto dissenziente nei paesi di lingua tedesca*, in *Politica del diritto*, 2/1994; M.T. RÖRIG, *L’opinione dissenziente nella prassi del Bundesverfassungsgericht*, in *L’opinione dissenziente nella prassi del Bundesverfassungsgericht e del Tribunal Constitucional spagnolo (1994-2009)*, Quaderno dell’Area di diritto comparato, maggio 2009, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_opinione_dissenziente_1_2012010.pdf.

vengono pubblicate. Fino al giugno 2023 vi era la prassi di anticipare il giorno precedente i comunicati-stampa ai giornalisti accreditati, ma tale prassi, contestata da alcune testate e dagli altri giornalisti, è stata abbandonata.

7. Appendice: testo delle norme rilevanti

§ 30 BVerfGG

(1) Il Tribunale costituzionale federale decide in segreto secondo il suo libero convincimento in base agli esiti dell'udienza e dell'assunzione delle prove. La decisione deve essere redatta per iscritto, motivata e sottoscritta dai giudici che vi hanno partecipato. Se si è svolta un'udienza pubblica, la decisione deve essere pronunciata pubblicamente, con indicazione delle motivazioni principali. La data della pronuncia può essere resa nota durante l'udienza pubblica o fissata dopo la conclusione della camera di consiglio; in questo caso, le parti interessate devono essere informate immediatamente. Tra la conclusione dell'udienza pubblica e la pronuncia della decisione non devono trascorrere più di tre mesi. La data può essere posticipata con decreto del Tribunale.

(2) Un giudice può esprimere in un parere separato [*Sondervotum*] la propria opinione divergente [*abweichende Meinung*], che abbia già sostenuto in camera di consiglio, circa la decisione o le motivazioni; il parere separato va accluso in calce alla decisione. I Senati possono comunicare nelle proprie decisioni il numero dei voti favorevoli e contrari. La disciplina di dettaglio è contenuta nel regolamento.

(3) Tutte le decisioni sono comunicate alle parti interessate.

§ 23 BVerfGG

(1) Per ogni caso che deve essere deciso dal Senato, il relatore designato all'interno del Senato presenta un'opinione (*Votum*) scritta. Al medesimo tempo i componenti del Senato ricevono gli atti del processo, comprensivi di tutti gli scritti rilevanti per la decisione sia in merito che in rito. Nei casi più semplici può essere presentata, invece che un'opinione, una bozza di decisione motivata.

(2) Tra la comunicazione dell'opinione e la camera di consiglio ovvero l'udienza pubblica devono intercorrere almeno dieci giorni.

§ 27 BVerfGGO

Il Senato decide sull'andamento della discussione in camera di consiglio. Se un caso solleva molteplici questioni di diritto, queste sono di regola esaminate una dopo l'altra, prima che si decida sul dispositivo della decisione.

§ 32 BVerfGGO

(1) Le informazioni ufficiali sulle decisioni pronunciate richiedono l'approvazione del giudice relatore e del presidente del Senato e possono essere pubblicate solo quando si può presumere che la decisione sia stata ricevuta dalle parti del procedimento.

(2) Il comma precedente si applica anche alle ordinanze delle Camere.

REGNO UNITO

di Raffaele Felicetti

1. Premessa

L'organo apicale del sistema giudiziario del Regno Unito è la *Supreme Court*. Occorre preliminarmente porre in evidenza due elementi. In primo luogo, la *Supreme Court* è una corte relativamente recente, essendo stata introdotta dalla *Part 3 del Constitutional Reform Act 2005* e divenuta operativa solamente a partire dal 1° ottobre 2009¹. L'affidamento delle funzioni giudiziarie apicali alla *Supreme Court* ha quindi consentito il raggiungimento della piena separazione fra poteri, sottraendole all'*Appellate Committee della House of Lords*, cui erano precedentemente affidate².

In secondo luogo, a differenza di quel che accade in molti altri ordinamenti, la *Supreme Court* non svolge un controllo di legittimità costituzionale. Nell'ordinamento, infatti, vige la *doctrine of parliamentary sovereignty*, tradizionalmente riconosciuta come la componente più importante dell'architettura costituzionale del Regno Unito³. L'effetto principale della *doctrine* è di porre il Parlamento e sue leggi (gli *Acts of Parliament*) all'apice della gerarchia costituzionale⁴, con il che viene preservata completamente la discrezionalità del legislatore. Nella sua essenza, la *doctrine* comporta che (i) il Parlamento è dotato del potere di approvare o abrogare qualsiasi legge; (ii) nessun organo può invalidare o abrogare un *Act of Parliament*; (iii) nessun Parlamento può adottare atti che vincolino il Parlamento successivo. Ne consegue che a nessuna corte è permesso di dichiarare invalido o "incostituzionale" un *Act of*

¹ Il testo del *Constitutional Reform Act 2005* è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents>.

² In tema, v. G. COWIE, *The UK Supreme Court*, House of Commons Research Briefing, 2022, disponibile all'indirizzo <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9536/CBP-9536.pdf>.

³ Cfr. UK PARLIAMENT, *Parliament's Authority*, <https://www.parliament.uk/about/how/role/sovereignty/>.

⁴ Sulla *doctrine*, cfr., *ex multis*, V. DICEY, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, pp. 3 ss. (1982); EUROPEAN SCRUTINY COMMITTEE, *The EU Bill and Parliamentary sovereignty*, <https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmeuleg/633/633i.pdf> (2010).

Parliament, e ciò, salvo alcuni limiti⁵, persino se il Parlamento dovesse approvare leggi aberranti o oltraggiose.

2. La riunione preliminare e l'udienza

La fase della redazione della decisione non è disciplinata espressamente né dalle *Supreme Court Rules 2009*⁶, né dalle *Practice Directions*⁷ della Corte, ma è, piuttosto, frutto della prassi. Secondo quanto riportato dalla stessa *Supreme Court*⁸, prima dell'udienza i giudici della Corte suprema si riuniscono per discutere le loro posizioni iniziali sul caso. Si tratta di una riunione privata, la cui partecipazione è riservata esclusivamente ai giudici.

L'udienza è aperta al pubblico, ma può tenersi a porte chiuse se la Corte lo reputa necessario nell'interesse della giustizia o per il pubblico interesse (“[e]very contested appeal shall be heard in open court except where it is necessary in the interests of justice or in the public interest to sit in private for part of an appeal hearing”)⁹. Di regola, le udienze si tengono il lunedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00¹⁰.

3. La riunione successiva e la redazione delle *opinions*

Subito dopo l'udienza, i giudici si riuniscono per deliberare, sempre in una riunione privata. Il giudice più giovane si pronuncia per primo e il più anziano (di solito, il Presidente o il Vicepresidente) esprime il proprio parere per ultimo. Di regola, pur mancando un vero e proprio *judge rapporteur*¹¹, durante questa

⁵ Sulla *doctrine of parliamentary sovereignty* e sui suoi limiti, si v. anche il contributo dedicato al Regno Unito all'interno del quaderno di ricerca Comp. n. 307, dal titolo *Brevi note in tema di discrezionalità del legislatore e controllo di costituzionalità*.

⁶ Le *Supreme Court Rules 2009* sono reperibili all'indirizzo https://www.supremecourt.uk/docs/uksc_rules_2009.pdf.

⁷ Le *Practice Directions* sono reperibili all'indirizzo: <https://www.supremecourt.uk/procedures/practice-directions.html>.

⁸ Si v. le informazioni pubblicate dalla Corte all'indirizzo <https://www.supremecourt.uk/docs/the-supreme-court-of-the-united-states-and-the-supreme-court-of-the-united-kingdom-a-comparative-learning-tool.pdf>.

⁹ *Supreme Court Rules 2009, Rule 27*.

¹⁰ *Practice Direction* n. 6.6.3.

¹¹ Si v., sul punto, le risposte fornite dal Regno Unito in occasione del seminario organizzato dalla *Supreme Court of Ireland* e da ACA-Europe dal titolo « *How our courts decide: The*

seconda riunione, viene individuato un giudice per redigere l'*opinion* che rifletta il punto di vista della maggioranza emerso nel corso della riunione.

4. La lettura della decisione

Sulla fase di lettura interna della decisione non vi sono molte informazioni disponibili. In ogni caso, la procedura sembrerebbe caratterizzata da uno scambio delle varie *opinions*, piuttosto che da una vera e propria lettura. Stando sempre a quanto riportato dalla stessa Corte suprema¹², infatti, in seguito alla seconda riunione (v. *supra*, par. 3), i giudici iniziano a redigere le bozze di *opinions*, che condividono con il resto del collegio e che, se necessario, discutono ulteriormente. Non esiste un numero predeterminato di *opinions*, posto che, salvo i casi decisi all'unanimità, la pronuncia (*judgment*) si compone, oltre che dell'*opinion* della maggioranza, anche di quella o quelle dissenzienti e, eventualmente, di quelle *concurring* (v. *infra*, par. 5).

5. La firma della decisione e le opinioni individuali

Le pronunce della *Supreme Court* sono adottate *seriatim*: salvo che la decisione non sia adottata all'unanimità¹³, i giudici esprimono i loro pareri individualmente, eventualmente aderendo a quello di altri giudici, e le decisioni sono prese a maggioranza (cc.dd. *split decisions*).

In sintesi, nel caso di *split decisions*, sono individuabili tre categorie di *opinion*. Anzitutto, quella della maggioranza, la cui *ratio decidendi* costituisce precedente vincolante per i casi futuri con questioni di fatto e di diritto simili a quelle del caso deciso. In secondo luogo, le opinioni concorrenti, e cioè quelle dei giudici che concordano con i principi espressi nell'*opinion* della maggioranza, ma che desiderano chiarire alcuni punti, aggiungere ulteriori elementi di riflessione oppure specificare le diverse ragioni per cui reputano condivisibile l'*opinion* della maggioranza. Infine, vi è l'*opinion* dissenziente¹⁴, redatta dal giudice o dai

decision-making processes of Supreme Administrative Courts », p. 2, disponibile all'indirizzo https://www.aca-europe.eu/seminars/2019_Dublin/UK.pdf.

¹² V. il documento citato in nota 8.

¹³ Per un'indagine empirica di alcune decisioni della *Supreme Court*, cfr. C. HANRETTY, *Dissenting opinions in the UKSC*, su <http://ukscblog.com/dissenting-opinions-in-the-uksc/>, 19 agosto 2010.

¹⁴ Per un'analisi delle *dissenting opinions* nell'esperienza inglese, cfr. M. SERIO, *Uno studio sulla "dissenting opinion" con particolare riguardo all'esperienza del diritto inglese*, DPCE

giudici che non concordano con l'opinione della maggioranza del collegio. Le *opinions* non maggioritarie possono, a seconda dei casi, avere valore persuasivo, ma non hanno mai valore di precedente vincolante.

La prassi di adottare le decisioni *seriatim* non sembra oggetto di ripensamento nell'ordinamento¹⁵, sebbene negli anni sia emerso, talvolta da parte degli stessi giudici della Corte¹⁶, supporto per una maggiore collegialità nell'assunzione delle decisioni e per un minor numero di *concurring opinions*¹⁷.

6. La comunicazione verso l'esterno della decisione

Quando la pronuncia è pronta, viene individuato un giorno e un orario – normalmente il mercoledì alle ore 9.45 – per la lettura di una sua sintesi. In genere, il giorno e l'orario sono comunicati alle parti con una settimana di anticipo¹⁸.

La lettura è effettuata da uno dei giudici e le riprese video di tale fase sono trasmesse in diretta sul sito della Corte. La lettura è seguita dall'immediata pubblicazione della versione integrale della pronuncia sul sito *internet* della Corte ed è accompagnata da un *case summary* e da un comunicato stampa (*press summary*): il primo riassume le principali questioni e la decisione della Corte, mentre il secondo riassume le questioni e la decisione con un linguaggio meno tecnico. Il *press summary* è accompagnato da un *disclaimer* con cui si avverte che la sentenza integrale della Corte è l'unico documento legalmente vincolante e che il *press summary* fornisce una sintesi della pronuncia solamente con lo scopo di facilitare la comprensione della decisione della Corte.

Online, 1, 2023, pp. 285 ss., disponibile all'indirizzo <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1809/1814>.

¹⁵ In tema cfr. R. RAFFAELLI, *Dissenting opinions in the Supreme Courts of the Member States*, European Parliament Study, 2012, p. 29.

¹⁶ Cfr., ad es., B. HALE, *Judgment writing in the Supreme Court*, su <http://ukscblog.com/judgment-writing-in-the-supreme-court-brenda-hale/>, 25 ottobre 2010.

¹⁷ V. J. W. FEATURES, *UKSC judgments: the case for a single, identifiable majority opinion*, su <http://ukscblog.com/uksc-judgments-the-case-for-a-single-identifiable-majority-opinion/>, 25 marzo 2010.

¹⁸ *Practice Direction* n. 6.8.1.

SPAGNA

di Carmen Guerrero Picó

1. Premessa

Il Tribunale costituzionale segue un modello di deliberazione chiusa o segreta e di decisione *per curiam*, con pubblicità dei *votos particulares* (opinioni dissenzienti e concorrenti), secondo quanto richiesto, a quest'ultimo proposito, dall'art. 164 Cost.

La legge organica n. 2/1979, del 3 ottobre, sul Tribunale costituzionale (LOTC) e il regolamento del 1990 sull'organizzazione e sul personale del Tribunale costituzionale (ROPTC)¹ contengono talune disposizioni in materia di deliberazione e di votazione. Tuttavia, l'art. 80 LOTC, recante le disposizioni comuni sul procedimento costituzionale, prevede che, in queste e altre materie tassativamente elencate, si applichi in via suppletiva la disciplina contenuta nella legge organica n. 6/1985, del 1° luglio, sul potere giudiziario e nella legge n. 1/2000, del 7 gennaio, *de Enjuiciamiento Civil* (LEC: legge processuale civile)².

L'applicazione delle norme suppletive avviene spesso non in maniera automatica, ma con necessari «adeguamenti» alle particolarità della giurisdizione costituzionale. La prassi del Tribunale costituzionale si ispira ancora³ alle disposizioni contenute nell'*acuerdo* del *plenum* del 10 novembre 1980, recante le norme provvisorie sull'udienza e sulla deliberazione, sulla votazione e sul dispositivo, e sulla redazione delle sentenze e dei *votos particulares*, che formavano parte di un regolamento sull'organizzazione e sul procedimento mai approvato.

La segretezza delle deliberazioni e del voto rende difficile cogliere le esatte dinamiche del procedimento con cui si arriva alla redazione della sentenza costituzionale, che appare tuttora «circondato da un'aura di mistero»⁴. Sono di

¹ Le fonti normative possono essere consultate *online* alla pagina <https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normativa/Paginas/Default.aspx>.

² V. gli artt. 233 e da 253 a 260 LOPJ e gli artt. 194-205 LEC.

³ Così viene riconosciuto nell'*incipit* delle norme di stile per la redazione delle pronunce costituzionali del 2019 (v. *infra* par. 3). L'*acuerdo* del 1980 non è incluso tra le fonti normative di libero accesso.

⁴ L'espressione è di F. BABI RUIZ, *Deliberación y votación en el Tribunal Constitucional español. Consideraciones a propósito de la STC 148/2021 de 14 de marzo*, in AAVV, *Desafíos del derecho en la sociedad actual: reflexiones y propuestas*, Ediciones Universidad de Valladolid, Valladolid, 2022, 114.

grande utilità alcuni lavori pubblicati dai giudici emeriti e da *ex* assistenti⁵ e una monografia pubblicata nel 2017⁶, che sviluppa un'analisi empirica della prassi del Tribunale spagnolo grazie alla collaborazione di otto giudici costituzionali⁷, che hanno risposto in modo anonimo ai questionari dell'autore.

2. Il relatore della sentenza costituzionale

Tra i poteri del Presidente del Tribunale costituzionale si annoverano quelli di convocare il *plenum* e le *salas* e di decidere l'ordine del giorno (art. 15 LOTC e art. 5 ROPTC). Il Presidente ha il controllo dell'agenda, ma non nomina il giudice relatore (*magistrado ponente*). Come per gli organi collegiali della giurisdizione ordinaria, vi è un sistema di turnazione che segue criteri oggettivi (art. 203, comma 1, LOPJ); in concreto: l'anzianità nella carica del giudice costituzionale e la data del deposito in cancelleria (il *Registro General*) del ricorso⁸. La scelta del relatore non è, quindi, guidata da criteri di specializzazione (come, del resto, non vi è alcuna specializzazione delle *salas* né delle sezioni in cui si organizza il Tribunale).

Il relatore presenta una proposta o bozza di decisione (*ponencia* o *borrador*) sull'ammissibilità del ricorso e, se del caso, sul merito (nonché su altre eventuali questioni processali, quali, ad esempio, la sospensione, la desistenza, ecc.). Per preparare la bozza, conta sulla collaborazione di uno o più assistenti (*letrados*)⁹.

⁵ Tra cui, i commentari alla LOTC: J.L. REQUEJO PAGÉS (coord.), *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Tribunal Constitucional e BOE, Madrid, 2001; e J.J. GONZÁLEZ RIVAS (coord.), *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, 2ª ed. aggiornata, Wolters Kluwer e BOE, Madrid, 2020.

⁶ A.R. DO VALE, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, CEPC, Madrid, 2017.

⁷ Francisco Rubio Llorente, Manuel Aragón Reyes, Pablo Pérez Tremps, Andrés Ollero Tassara, Ramón Rodríguez Arribas, Encarnación Roca Trías, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel e Fernando Valdés dal-Re.

⁸ Cfr. J.L. REQUEJO PAGÉS, *El Tribunal Constitucional de España*, in J. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES – A. VON BOGDANDY (coord.), *La justicia constitucional en el espacio jurídico europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, 441.

⁹ Nel Tribunale vi sono *letrados* di ruolo, selezionati mediante un concorso per titoli e per esami tra i funzionari di più alto livello, e altri liberamente designati, in regime di assunzione temporanea. La selezione del *letrado* o dei *letrados* che aiutano il relatore nella preparazione della bozza di sentenza dipende, non solo dal rapporto di fiducia con il giudice, ma anche dalla loro specializzazione. L'intensità della collaborazione dipende da molti fattori, ma solleva forti critiche la possibilità che la redazione della bozza sia opera unicamente del *letrado* (cosa che talvolta avviene, come si ammette in A.R. DO VALE, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit., 54). V., per tutti, J. GARCÍA ROCA, *Veinticinco años de funcionamiento del Tribunal Constitucional*, in P. PÉREZ TREMPs (coord.), *La Reforma del Tribunal Constitucional: actas del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

Meno frequente è lo scambio di note tra il relatore e gli altri giudici costituzionali¹⁰, fermo restando che possono esserci contatti informali.

Nella *Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional* del 2022, dedicata allo studio dell'*Estructura y lenguaje de las resoluciones de los Tribunales Constitucionales de Iberoamérica*, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che non esclude un eventuale utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla redazione delle bozze di sentenza¹¹.

3. Dalla deliberazione alla firma

Quando il Presidente del Tribunale costituzionale include la causa nell'ordine del giorno, la proposta di sentenza del relatore è distribuita al resto del collegio. Le righe della bozza sono numerate onde facilitare le eventuali correzioni ed integrazioni¹².

Il Presidente (del *plenum* o della *sala*) dirige le deliberazioni¹³, che si svolgono oralmente¹⁴, a porte chiuse e senza ammettere la presenza di persone estranee al collegio. Le deliberazioni e il risultato della votazione sono segreti¹⁵ (art. 233 LOPJ). Non esiste alcun verbale delle sedute¹⁶ e la sentenza non riporta il senso del voto dei giudici, fermo restando che il fatto che nel caso in cui una sentenza sia corredata da *votos particulares* ciò può essere indicativo (se non altro, in parte) del risultato della votazione. La STC 137/2010, del 16 dicembre, costituisce una

¹⁰ Cfr. A.R. DO VALE, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit., 54.

¹¹ V. la risposta alla domanda n. 6 del questionario di preparazione alla conferenza (p. 13), <https://www.cijc.org/es/seminarios/2022-Colombia/Paginas/documentos-trabajo.aspx>.

¹² Cfr. A.R. DO VALE, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit., 53.

¹³ *Ibidem*, 66-67.

¹⁴ Talvolta i giudici, dopo aver letto la bozza, fanno pervenire al relatore alcune osservazioni scritte. Qualche giudice ha rilevato che, se tale procedimento diventasse un obbligo, potrebbero ridursi i tempi lunghi della deliberazione di questioni senza particolare rilevanza. V., per tutti, M. ARAGÓN REYES, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 112, 2018, 382-383.

¹⁵ Il principale problema della segretezza sono le fughe di notizie. Negli anni Ottanta, il quotidiano *El País* ha pubblicato alcune notizie sul contenuto delle deliberazioni nonché la bozza della sentenza sull'espropriazione dell'*holding* Rumasa. La *sala* penale del Tribunale supremo aprì indagini preliminari per un presunto delitto di rivelazione di segreti e ai giudici costituzionali fu richiesta una testimonianza scritta ma la causa fu poi archiviata. V. *El Supremo inicia una investigación sobre la publicación de la sentencia de Rumasa*, in *El País*, del 01/02/1984; e J.A. XIOL RÍOS, *Las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ¿un conflicto permanente?*, in *AFDUAM*, n. 22, 2018, 175.

¹⁶ Cfr. A.R. DO VALE, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit., 94.

vera eccezione¹⁷ perché riporta il risultato della votazione nel ritenuto in fatto n. 23.

Per quanto riguarda lo sviluppo della deliberazione, il relatore presenta sinteticamente la bozza di sentenza, cui segue l'intervento di tutti i giudici presenti, partendo da quello con meno anzianità nella carica; interviene di nuovo il relatore e, poi, gli altri giudici, ma questa volta senza un ordine preciso.

La deliberazione può essere sospesa su richiesta motivata di un membro del collegio per consentire uno studio più approfondito della questione. La sospensione può essere decisa dal Presidente o con il voto favorevole di un terzo dei membri presenti.

Le deliberazioni vanno avanti per una o più riunioni, finché il Presidente ritiene che non ci siano più aspetti da modificare. A quel punto, pone in votazione il testo completo della sentenza (con il fatto, la motivazione e il dispositivo)¹⁸⁻¹⁹, che, considerato il contributo attivo dei membri del collegio²⁰, difficilmente coinciderà con quello proposto inizialmente dal relatore.

Nella redazione si tiene conto delle norme di stile approvate con l'*acuerdo* del *plenum* del 14 febbraio 2019²¹.

In caso di votazione individuale, si comincia dal giudice con minore anzianità nella carica e si procede via via; il Presidente vota per ultimo. Le decisioni si adottano a maggioranza dei membri presenti nella seduta validamente costituita e, in caso di parità, decide il voto del Presidente (art. 90, comma 1, LOTC).

Gli artt. 206, comma 1, LOPJ e 203 LEC stabiliscono che, negli organi collegiali della giurisdizione ordinaria, quando il relatore rimane in posizione di

¹⁷ Ne dà conto lo stesso Tribunale nel questionario di preparazione alla *Conferencia Iberoamericana* del 2022 (v. la risposta al quesito n. 5, pp. 11-12). La sentenza, che non reca *votos particulares*, giudica il ricorso in via principale del Difensore civico nei confronti della riforma dello Statuto di autonomia della Catalogna.

¹⁸ V., per tutti, F. GARRIDO FALLA, *La elaboración de las sentencias del Tribunal Constitucional, una experiencia personal*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, nn. 10-11, 2002, 143; e M. ARAGÓN REYES, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit., 380-382. ARAGÓN corregge le conclusioni di DO VALE, specificando che la deliberazione non si protrae dopo la votazione, così come non viene riaperta nemmeno quando ci sono *votos particulares*. Non è usuale sottoporre a votazione un testo che non trova il sostegno della maggioranza. Talvolta è stato fatto su richiesta del relatore, ma, se questi rimane in minoranza e redige una nuova proposta, il testo deve essere presentato al *plenum* per una nuova deliberazione.

¹⁹ Il Tribunale costituzionale si discosta fin dai primi anni di attività dalla prassi iniziale del Tribunale supremo, che prima votava il dispositivo e dopo affidava la redazione della sentenza al relatore.

²⁰ Cfr. M. ARAGÓN REYES, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit. 379-380.

²¹ V. la *Memoria* relativa all'attività del Tribunale costituzionale nell'anno 2019, pp. 136 ss.

minoranza deve declinare l'onere di redigere la sentenza e formulare motivatamente un'opinione dissenziente. Ciò nonostante, il Tribunale costituzionale non segue queste regole e dalla prassi si evincono molteplici soluzioni. Il relatore può, ad esempio, scegliere di redigere la sentenza secondo il criterio espresso dalla maggioranza, perché si tratta pur sempre di una decisione collegiale²², magari formulando un *voto particular* (dissenziente o concorrente); il Presidente può assumersi l'onere della redazione, oppure incaricare un altro giudice costituzionale; talvolta il testo definitivo è stato realizzato con il contributo di due redattori, ecc.²³.

Nella prassi, dopo la votazione, il testo viene inviato a tutto il collegio prima della firma, affinché i giudici possano verificare se il testo corrisponde a quanto deliberato²⁴.

La sentenza deve essere firmata da tutti i giudici che hanno preso parte alla votazione, a prescindere dal fatto che decidano di redigere un *voto particular*, entro il termine stabilito dalla LOTC, che varia secondo il tipo di processo.

4. I *votos particulares*

I giudici costituzionali possono esternare l'eventuale dissenso con il dispositivo e/o con la motivazione redigendo un *voto particular* dissenziente o concorrente (art. 90, coma 2, LOTC), individuale o collettivo. La sentenza è già redatta nel momento in cui si redigono i *votos particulares* e quindi il dibattito non viene riaperto.

Il *voto* dovrebbe contenere argomentazioni già espresse durante il dibattito e il giudice deve aver espresso l'intenzione di redigerlo al momento della votazione o della firma della sentenza (art. 260, comma 1, LOPJ). In linea teorica, spetterebbe al Presidente il controllo di tali aspetti, perché i *votos* gli vengono inviati, ed è il Presidente che ne ordina la notifica e la pubblicazione, come nel caso delle sentenze²⁵.

²² Infatti, nel testo delle sentenze si utilizza la seguente formula: «[h]a sido Ponente el Magistrado [...], quien expresa el parecer del Tribunal».

²³ V. M.A. AHUMADA RUIZ, *La regla de la mayoría y la formulación de doctrina constitucional*. Rationes decidendi en la STC 163/1999, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 58, 2000, 170-171 (in nota).

²⁴ Cfr. A.R. DO VALE, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit., 54.

²⁵ Cfr. M. ARAGÓN REYES, *La deliberación en los tribunales constitucionales*, cit., 379.

Il *voto particular* è firmato dal giudice o giudici che lo sottoscrivono e viene incorporato nel libro delle sentenze, notificato alle parti e pubblicato nei fogli ufficiali insieme alla sentenza.

5. La pubblicazione della sentenza

L'art. 164, comma 1, Cost. ordina la pubblicazione delle sentenze del Tribunale costituzionale nel *Boletín Oficial del Estado*, unitamente ai *votos particulares*. Poiché il costituente non ha introdotto ulteriori precisazioni, si ritiene pacificamente che la sentenza debba essere pubblicata integralmente²⁶.

La pubblicazione nei fogli ufficiali avviene entro trenta giorni dalla decisione. L'art. 86, comma 2, LOTC, novellato ad opera delle leggi organiche nn. 6/1988 e 6/2007, ha esteso il dovere di pubblicazione nel *Boletín Oficial del Estado* alle dichiarazioni che si pronunciano sulla compatibilità dei trattati internazionali con la Costituzione e alle ordinanze, quando il Tribunale costituzionale lo ritenga opportuno.

Il Tribunale può utilizzare altri mezzi²⁷ per dare la massima pubblicità alle sue decisioni (art. 93, comma 3, LOTC), fermo restando che, in taluni casi, l'identificazione delle parti può essere omessa, e sostituita con le iniziali, a tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale (v. anche l'*acuerdo del plenum* del 23 luglio 2015).

²⁶ V., per tutti, V. CONDE MARTÍN DE HIJAS, *Artículo 164*, in M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER – M.E. CASAS BAAMONDE (dir.), *Comentarios a la Constitución española*, BOE, Madrid, vol. II, 1825.

²⁷ Ad esempio, l'Ufficio stampa, inquadrato organicamente nel *Gabinete del Presidente*, cura la redazione dei comunicati stampa riguardanti notizie di attualità istituzionale, l'ordine del giorno, il risultato delle riunioni e singole decisioni (v. il questionario di preparazione alla *Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional* del 2022, quesito n. 11, p. 18). Il comunicato stampa anticipa talvolta i contenuti della sentenza approvata ma non ancora pubblicata nei fogli ufficiali. In altre occasioni si anticipa il testo integrale della sentenza e dei *votos particulares*.

STATI UNITI

di Andrea Giannaccari

1. La redazione delle decisioni: le diverse tipologie

Nell'ambito dell'ordinamento costituzionale nord-americano è dato individuare una pluralità di pronunce, genericamente ricomprese nell'ambito della dizione «opinions». Tuttavia, gli aspetti procedurali afferenti alla redazione delle decisioni, con le differenti opinioni che tipicamente le caratterizzano, e alla relativa divulgazione si desumono essenzialmente dalla prassi della Corte Suprema, caratterizzata da particolare confidenzialità, e non mediante un sistematico e strutturato impianto normativo. A tal riguardo, le principali tipologie di pronunce comprendono anzitutto quelle rese allorché il caso sia stato oggetto di udienza pubblica («oral hearing»). In tale circostanza, le sentenze della Corte sono composte dall'opinione della maggioranza («majority opinion») e, solitamente, anche dalle opinioni concorrenti e dissenzianti («concurring» e «dissenting opinions»)¹. Le diverse opinioni redatte dai giudici sono pubblicate congiuntamente e sono precedute da un *syllabus*, curato dal *Reporter of Decisions*, nel quale vengono riassunti i fatti della controversia e le principali argomentazioni assunte, collegialmente o individualmente, da(i membri de)lla Corte.

Un'altra tipologia di decisioni sono quelle identificate quali «*per curiam opinions*», nell'ambito delle quali, a differenza della fattispecie precedente, non viene individuato il redattore della pronuncia, che è assunta invece collegialmente dalla Corte. In tale circostanza, i casi sono di norma trattati senza ricorso all'udienza pubblica. Tuttavia, le decisioni *per curiam* sono (state) talvolta redatte per definire controversie o comporre questioni particolarmente complesse.

Un'ulteriore tipologia decisoria è quella che assume la denominazione di «*in-chambers opinions*», redatte da un singolo giudice per dirimere casi in cui sono stati assunti (dalle corti inferiori) provvedimenti di natura provvisoria o nei quali siano state disposte misure sospensive.

¹ *Ex multis*, M.P. HITT, *Inconsistency and Indecision in the United States Supreme Court*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2019; nonché, anche per ampi richiami dottrinali, A.H. RIVERO, E.M. KEY, J.A. SEGAL, *Invisible Constitutions: Concurring Opinions and Plurality Judgments under Marks v. United States*, in *The Justice System Journal*, vol. 43(3), 2022, p. 323 ss.

Infine, i giudici possono parimenti redigere opinioni relative ad ordini emessi collegialmente dalla Corte, ad esempio per dissentire relativamente alla decisione di rifiuto di accogliere il *certiorari* o per argomentare più diffusamente il diniego.

In ragione delle differenti tipologie decisorie è dato quindi riscontrare prassi (parzialmente) differenti in relazione alle modalità di redazione, anche solamente in funzione della circostanza che talune opinioni sono rese singolarmente dai giudici, mentre altre sono il frutto di decisioni assunte collegialmente.

Ciò premesso, la redazione delle pronunce avviene solitamente durante gli intervalli temporali di ogni sessione («Term»), che inizia il primo lunedì del mese di ottobre e si conclude alla fine del mese di giugno (o, al più tardi, ad inizio luglio). In ciascun intervallo temporale (i c.d. «recess periods»), i giudici assumono le decisioni inerenti ai casi e redigono le opinioni relative. Non sono in vigore disposizioni volte a definire il momento in cui le pronunce devono essere rese, ad eccezione del requisito che tutte le opinioni o pronunce della Corte Suprema devono essere assunte al più tardi entro l'ultimo giorno della sessione di ciascun anno.

In tale prospettiva, per quanto attiene specificamente alla fase di redazione delle pronunce, essa avviene nei momenti successivi alle udienze pubbliche. I giudici, dopo aver studiato e istruito ciascun caso con i propri assistenti (di norma, quattro; il *Chief Justice* ha diritto a cinque *law clerks*), si incontrano collegialmente in riunioni ufficiali – le c.d. «private conferences» (previste solitamente i mercoledì e venerdì pomeriggio) – in cui vengono decisi i casi. Nel corso di tali riunioni collegiali, i giudici espongono le argomentazioni ed esprimono il proprio voto. È in tale fase che il giudice più anziano, in termini di durata del mandato (e qualora il *Chief Justice* figurì tra i giudici della minoranza), attribuisce ad un altro giudice il compito di redigere l'*opinion*. Tale prassi è invalsa sia nell'ambito della maggioranza, sia nella minoranza eventualmente chiamata a strutturare l'opinione dissenziente. Naturalmente, i giudici hanno la facoltà di redigere distinte opinioni concorrenti (a quella della maggioranza), ovvero autonome opinioni dissenzienti. Il tempo necessario alla redazione della sentenza – con le diverse opinioni nelle versioni definitive – dipende da una pluralità di fattori, tra cui il programma del ruolo, i membri ai quali (nella maggioranza ed eventuale minoranza) è assegnata la responsabilità di giudici redattori, nonché dalla complessità del caso e dalla circostanza che la pronuncia contenga anche altre opinioni.

2. La comunicazione interna del testo della decisione

Anche in relazione alle modalità di comunicazione interna delle decisioni, non si rinvengono specifiche disposizioni, quanto piuttosto una prassi – variamente informale – di circolazione dei documenti, anche nelle versioni preliminari.

A tal riguardo, non sembra sussistere alcuna fase del procedimento che conduce alla redazione finale del testo delle pronunce assimilabile all'attività di lettura delle sentenze che caratterizza la prassi della Corte costituzionale italiana. A quanto è dato sapere, le versioni preliminari delle opinioni («draft opinions») sono oggetto di comunicazione interna, nell'ambito della maggioranza e della minoranza chiamate a redigere le rispettive opinioni, e in generale tra tutti i membri del collegio prima dell'assunzione della versione definitiva². Si tratta, tuttavia, di una prassi improntata all'informalità – solitamente i testi delle *opinions*, anche nelle versioni preliminari, sono fatti circolare tra i vari giudici (dai rispettivi uffici) – suscettibile di creare problemi di divulgazione esterna in fasi antecedenti alla redazione di quelli definitivi, come avvenuto nel 2022 nel caso *Dobbs*³. In tale circostanza, la prima bozza della decisione della maggioranza, redatta a febbraio da Justice Alito ed inviata agli altri membri del collegio, era stata oggetto di divulgazione agli organi di stampa circa quattro mesi prima della definizione del testo nella versione finale.

Tali comunicazioni interne dei testi delle diverse opinioni sono peraltro necessarie al redattore di maggioranza al fine di contemplare opportunamente le argomentazioni, i commenti o qualsivoglia nota espressa dagli altri giudici che hanno consentito di far emergere, con il proprio voto, una maggioranza. Qualora il giudice incaricato di redigere l'*opinion* non consideri le osservazioni degli altri membri (della maggioranza), questi possono modificare il proprio orientamento, facendo eventualmente venir meno la maggioranza stessa, e non consentire al

² La ricognizione di tale prassi viene effettuata da UNITED STATES COURTS, *Supreme Court Procedures*, on-line a: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1#:~:text=No%20opinion%20is%20considered%20the,before%20the%20arguments%20are%20heard>.

³ V. A. GIANNACCARI, (segnalazione, del 27 giugno 2022, relativa a) Corte Suprema, sentenza nella causa *Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.*, No. 19-1392, 597 U.S. __ (2022) del 24 giugno 2022, in tema di diritto all'aborto.

redattore di apporre la propria firma sul testo (e dunque sulla decisione) finale⁴. Da quanto risulta dal sito della Corte, affinché la versione preliminare possa assumere la qualifica di decisione definitiva è necessario «che la maggioranza dei giudici aderisca formalmente all’opinione redatta prima che essa sia resa pubblica. Nessuna opinione può essere considerata opinione ufficiale della Corte se essa non è adottata pubblicamente (la dizione utilizzata è *delivered in open Court*) o resa disponibile al pubblico⁵.

3. La firma della decisione e la divulgazione esterna

Le *opinions* sono firmate dai singoli giudici che le redigono, singolarmente o collettivamente.

Per quanto concerne la comunicazione esterna, le decisioni sono pubblicate in tre fasi successive. Ai sensi della *Rule 41* delle *Supreme Court Rules*, le opinioni devono essere rese note dalla Corte «immediately upon their announcement from the bench», da parte del *Supreme Court Clerk* (il Cancelliere). Inoltre, al *Title 28, ch. 19, dello U.S. Code* viene definita la procedura per la divulgazione delle decisioni; mentre al *Title 28, § 676 dello U.S. Code* si chiariscono le modalità per raccogliere e rendere vincolanti i documenti emessi dalla Corte Suprema.

Ciò premesso, le decisioni vengono diffuse attraverso distinte modalità di pubblicazione, tra loro successive. Nei giorni in cui vengono adottate le decisioni finali («from the bench»), il testo di ciascuna opinione viene reso disponibile sotto forma di «bench opinion». Esse sono composte dalle diverse opinioni (della maggioranza, così come dalle eventuali opinioni dissenzienti e concorrenti) e dal *syllabus* che, come si è evidenziato, viene redatto a cura del *Reporter’s Office* (ufficio che adempie compiti simili a quelli svolti dall’Ufficio del massimario). Le *bench opinions* sono rese disponibili al pubblico, in formato cartaceo, da parte del *Court’s Public Information Office* e vengono distribuite in formato elettronico nell’ambito del *Project Hermes* (a cui accedono università, media, e altre fonti di informazione).

Di norma, alcuni giorni o settimane dopo l’annuncio della decisione da parte della Corte, si procede alla stampa della decisione in formato «slip». Il contenuto delle *slip opinions* è sostanzialmente il medesimo rispetto alle *bench opinions*, ma

⁴ V. SUPREME COURT, *Supreme Court Procedures*, on-line a: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1#:~:text=A%20majority%20of%20Justices%20must,who%20voted%20in%20the%20majority.>

⁵ *Ibid.* V., altresì, SCOTUSBLOG, *Supreme Court Procedure*, online a: <https://www.scotusblog.com/supreme-court-procedure/>.

possono essere apportate (eventuali) correzioni. Anche tale tipologia di documenti è soggetta alla stampa in formato cartaceo, distribuita attraverso il *Court's Public Information Office*, ma le *opinions* sono parimenti pubblicate sul sito internet della Corte Suprema. Tali versioni permangono sul sito della Corte fino a quando le decisioni non sono inserite nei repertori degli Stati Uniti (U.S. Reports).

Infine, le decisioni sono pubblicate – inizialmente sottoforma di *Preliminary Prints* – negli *U.S. Reports*. In tale fase, il contenuto delle decisioni viene sottoposto a controllo e modifica dal punto di vista editoriale, vengono inoltre attribuite le pagine ed assegnato il numero di repertorio. La fase finale, che contempla una ulteriore procedura di indicizzazione, riguarda la pubblicazione definitiva negli *U.S. Reports* e la relativa stampa che ricade nell'ambito delle responsabilità dello *U.S. Government Publishing Office*.

4. L'espressione di opinioni individuali

Per quanto concerne le opinioni individuali, esse sono rese note nello stesso momento in cui viene divulgata l'opinione della maggioranza e (laddove siano rese) le opinioni concorrenti e dissenzienti. Come si è osservato, le diverse opinioni individuali sono inserite nell'ambito della *bench opinion* e precedute dal *syllabus*.

5. Appendice: testo delle norme rilevanti

Come si è avuto modo di evidenziare, il procedimento relativo alla redazione delle *opinions* si rinviene nella prassi applicativa della Corte Suprema e non è basato sul rispetto di precipue disposizioni. Le norme su cui si basa tale attività sono:

- *Rule 41 (Opinions of the Court), Supreme Court Rules;*
- *Title 28, chapter 19, § 411 (Supreme Court reports; printing, binding, and distribution) U.S. Code;*
- *Title 28, § 676 (Printing and binding) U.S. Code.*

Del contenuto delle tre disposizioni, si è dato conto nel par. 3 (v. *supra*).